

A

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA

Email:
segreteria@confindustria.lombardia.it

FISE ASSOAMBIENTE

Email: assoambiente@assoambiente.org

CISEAMBIENTE

Email:
segreteriadirezione@confindustriacisambiente.it

LORO SEDI

Oggetto : Chiarimenti sulla validità dell'ordinanza n. 520/2020, come modificata da ordinanza n. 554/2020, e sulle tempistiche di ritorno alla normale gestione

A seguito dell'emergenza dovuta al virus SARS-CoV-2 il Presidente della Giunta ha emesso due ordinanze contingibili e urgenti: la n. 520 del 01/04/2020 ("ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19") e la n. 554 del 29/05/2020 ("ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. – MODIFICA DEI PUNTI 3, 8, 9, 12, 13 E 15 E CESSAZIONE EFFICACIA DEL PUNTO 21 DELL'ORDINANZA N.520 DEL 1° APRILE 2020") che ha sostituito alcuni punti della prima ordinanza.

Documento firmato digitalmente da CONFALONIERI ELISABETTA in sostituzione di NOVA MARIO
L'ordinanza n. 520/2020, come modificata dalla n. 554/2020, prevede che le disposizioni della stessa trovino applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi trenta giorni necessari al

Referente per l'istruttoria della pratica: SILVIA PASSONI

corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, ossia fino al 31/08/2020, fatta eccezione per il punto 15, per cui è già prevista la validità per tutto il 2020.

Le medesime ordinanze ricordavano la possibilità di reiterazione delle stesse ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/06.

Il termine dello stato di emergenza è stato in seguito stabilito con d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il d.l. 30 luglio 2020, n. 83 ha quindi modificato il termine del 31/07/2020 contenuto nella legge citata con la nuova scadenza del 15/10/2020.

Considerato che:

- il riferimento temporale delle ordinanze è quello stabilito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (ossia il 31/07/2020) e non quello stabilito dai successivi decreti legge;
- le ordinanze non sono state reiterate e quindi restano le scadenze in esse stabilite;
- la situazione attuale, con la ripresa delle attività, non lascia presupporre la necessità di stabilire ulteriori deroghe, fatte salve le previsioni del punto 15 la cui validità era già prevista per tutto l'anno solare 2020;

si fa presente che ci si trova attualmente nella fase prevista per il corretto e ordinario ripristino del servizio di gestione dei rifiuti.

Si ritiene utile ricordare alle aziende l'opportunità di attivarsi per assicurare il ritorno alla normale gestione, con particolare riferimento ad aree e quantitativi massimi di stoccaggio che dovranno essere conformi alle autorizzazioni, entro il termine del 31/08/2020.

Si ritiene inoltre che le indicazioni contenute nei diversi punti relativi alle modalità di gestione dei DPI e degli impianti (punti 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13), considerata la permanenza della circolazione del virus nella nostra Regione, siano da considerarsi quali riferimenti di buona tecnica, comunque validi, di cui tenere conto.

Si ritiene infine utile fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di ritorno alla normale gestione degli impianti, relativamente alle previsioni derogatorie delle Ordinanze 520 e 554, per alcuni specifici punti:

- relativamente al punto 12 (come sostituito dall'Ordinanza n. 554/2020), considerato che riguarda il "ritiro" dei rifiuti, la scadenza del 31/08 è relativa al momento dell'accettazione in impianto e non all'effettivo incenerimento, che potrà avvenire anche successivamente;
- relativamente al punto 17, la deroga, in quanto relativa al deposito temporaneo, si applicherà ai rifiuti prodotti entro la scadenza del 31/08/2020

Referente per l'istruttoria della pratica: SILVIA PASSONI

- relativamente al punto 18, la deroga, in quanto relativa alla produzione di “end of waste”, si applicherà ai prodotti da recupero rifiuti generati entro la scadenza del 31/08/2020.
- il punto 14, relativo alla trasmissione di informazioni da parte degli impianti di incenerimento, trova applicazione vincolante solo fino al 31/08/2020, ma si invitano i gestori degli impianti a comunicare comunque tale eventualità a fini collaborativi ed informativi.
- i punti 19 e 20, infine, sono già superati dalla normativa statale emergenziale e restano applicabili le normative ed ordinanze relative alle attività economiche in generale.

Si propone di seguito una tabella riassuntiva

Punto	
1	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
2	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
3	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
4	trova applicazione solo fino al 31/08/2020
5	trova applicazione solo fino al 31/08/2020
6	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
7	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
8	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020
9	l'analogia resta valida, pertanto si applicheranno le ordinanze specifiche per il commercio, a prescindere dalla validità delle ordinanze relative alla gestione rifiuti
10	si continuano ad applicare norme ed ordinanze relative alla sicurezza sul lavoro, a prescindere dalla validità delle ordinanze relative alla gestione rifiuti
11	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
12	trova applicazione solo fino al 31/08/2020. Considerato che il punto riguarda “ritiro”, la scadenza del 31/08 è relativa al momento dell'accettazione in impianto e non all'effettivo incenerimento, che potrà avvenire anche successivamente
13	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento

Referente per l'istruttoria della pratica: SILVIA PASSONI

	tecnico anche successivamente
14	trova applicazione vincolante solo fino al 31/08/2020, ma si invitano i gestori degli impianti a comunicare comunque tale eventualità a fini collaborativi ed informativi
15	si conferma l'arco temporale di applicazione sull'anno 2020 già previsto dalle ordinanze
16	trova applicazione solo fino al 31/08/2020; entro tale data i quantitativi e le aree di stoccaggio dovranno rispettare quanto previsto in autorizzazione
17	trova applicazione solo fino al 31/08/2020; la deroga si applicherà ai rifiuti prodotti entro la scadenza del 31/08/2020
18	trova applicazione solo fino al 31/08/2020; la deroga si applicherà ai prodotti da recupero rifiuti generati entro la scadenza del 31/08
19	superato da normativa statale emergenziale
20	superato da normativa statale emergenziale
21	cessazione efficacia con ordinanza n. 554/2020

Si chiede la disponibilità di garantire la massima diffusione di tale nota.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

MARIO NOVA

Referente per l'istruttoria della pratica: SILVIA PASSONI